



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI NEOS FINANCE S.P.A. IN CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI

AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE

f

g.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NEOS FINANCE S.P.A. IN CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI

I Consigli di Amministrazione di Neos Finance S.p.A. (di seguito "**Neos**" o "**Società Incorporata**") e di Centro Leasing Società per Azioni (di seguito "**Centro Leasing**" o "**Società Incorporante**"),

premesso che:

- ai fini della realizzazione del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "**LEASINT**"), Centro Leasing e Neos, sono programmate le seguenti operazioni:

(a) la fusione per incorporazione di Neos in Centro Leasing (la "**Fusione**"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della Fusione, da assegnare a Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**ISP**") quale unico azionista di Neos;

(b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla Fusione e subordinatamente alla sua esecuzione, in ISP (la "**Fusione Centro Leasing/ISP**"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lett. (a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;

(c) il conferimento a LEASINT, da parte di ISP, di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione Centro Leasing/ISP;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

Centro Leasing Società per Azioni, società con sede in Firenze, Via S. Caterina d'Alessandria 32/34, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro

155.020.051,50, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00438000481, iscritta al n° 1309 dell'elenco generale ed al n° 192526 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.2 Società Incorporata

Neos Finance S.p.A., società con sede in Bologna, Via dell'Indipendenza 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 94.159.932,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02218780373, iscritta al n° 7000 dell'elenco generale ed al n° 32246 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari e società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di Euro 10.000.000,00, con emissione di n. 24.152.022 azioni - previa eliminazione del loro valore nominale - da assegnare al socio unico della Società Incorporata; il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di cui al punto 3 del presente Progetto di Fusione.

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante riportante all'art. 6 l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni in cui esso sarà suddiviso all'esito della Fusione, con evidenza della soppressione del valore nominale delle stesse. Non sono previste ulteriori modifiche allo statuto della Società Incorporante in conseguenza e per effetto dell'operazione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.

A servizio della Fusione la Società Incorporante emetterà n. 24.152.022 azioni prive di valore nominale, in concambio e sostituzione delle n. 15.693.322 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6 (sei) in cui è suddiviso il capitale sociale di Neos, per un rapporto di cambio unitario – salvo l'arrotondamento all'unità del

numero complessivo di azioni da emettere - pari a n. 1,539 azioni di Centro Leasing, prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria di Neos.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le nuove azioni della Società Incorporante emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare; le nuove azioni emesse attribuiranno pertanto ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse alla data di efficacia della Fusione medesima.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del codice civile.

6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Bologna/Firenze, 14 giugno 2013

ALLEGATI

Allegato a): Statuto della Società Incorporante



Per il Consiglio di Amministrazione di
Neos Finance S.p.A.

Il Presidente

Filippo Cavazzuti



Per il Consiglio di Amministrazione di
Centro Leasing Società per Azioni

Il Presidente

Flavio Venturini



STATUTO DELLA SOCIETA'
CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO I

DENOMINAZIONE E NATURA DELLA SOCIETA' - SEDE

Art. 1) Denominazione e Natura della Società.

1. E' costituita la Società per azioni denominata "Centro Leasing Società per Azioni".
La società potrà, altresì, utilizzare la denominazione abbreviata "Centro Leasing S.p.A."
2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ai sensi della Sezione I - Capo II - Titolo III del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.
3. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione di tali disposizioni.

Art. 2) La sede

1. La sede legale ed amministrativa della Società è in Firenze.
2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Firenze, nonché di istituire in Italia e all'estero, nell'ambito dei paesi facenti parte dell'Unione Europea sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3) La domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, ove non diversamente dai medesimi indicato, viene considerato l'indirizzo della loro sede o residenza.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 4) Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, in conformità a quanto consentito agli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. In particolare, la Società svolge attività di locazione finanziaria ed operativa in genere (leasing) di beni mobili ed immobili, sotto qualunque forma e con qualsiasi tipo di contratto, in Italia ed all'estero.
Tali operazioni saranno compiute nei confronti di enti pubblici e privati, imprenditori, professionisti e privati.
Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società provvederà a stipulare appositi patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi.
La Società può inoltre:
 - svolgere anche attività di credito al consumo nella sola forma tecnica del leasing al consumo;
 - prestare attività di incasso e recupero crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999;
 - prestare fidejussioni, avalli o garanzie in genere nell'interesse di terzi;

-svolgere l'attività di distribuzione, collocamento e promozione di prodotti assicurativi in forma standardizzata, con esclusione dell'attività assicurativa e di brokeraggio.

3. La Società, conformemente alle disposizioni vigenti, può inoltre assumere partecipazioni o interessenze in Società o consorzi già costituiti o in corso di costituzione, in Italia ed all'estero, e prestare servizi su contratti di leasing a terzi. In relazione a quanto sopra la Società potrà compiere ogni operazione ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere effettuate dalla Società in proprio, in Italia o all'estero nel rispetto delle norme di legge.

Art. 5) La durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre duemilacinquanta, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6) Il Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 165.020.051,50 (centosessantantacinquemilioni-ventimila-cinquantuno virgola cinquanta) ripartito in numero 67.942.997 azioni prive di valore nominale.

Art. 7) Le azioni ed i diritti connessi

1. Tutte le azioni ed i titoli emessi rappresentativi di esse sono nominativi. Le azioni sono indivisibili e conferiscono uguali diritti. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

2. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

3. Ove ricorra l'opportunità di escludere o limitare il diritto di opzione spettante agli azionisti relativamente alla emissione di nuove azioni, varranno le disposizioni di cui all'Art. 2441 del Codice Civile.

Art. 8) La circolabilità delle azioni

1. Non può darsi emissione di titoli azionari al portatore. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge.

2. Le azioni possono essere liberamente trasferite tra i soci. Nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le azioni in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

3. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il socio che intenda alienare a terzi, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte le proprie azioni dovrà offrirle preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate il numero di azioni, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità delle azioni offerte. Nel caso più soci esercitino la prelazione si farà luogo ad un'assegnazione delle azioni offerte in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata, il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati

agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

4. Il Socio non può consentire sulle azioni vincoli, privilegi o diritti parziali o frazionali di sorta.

Art. 9) I versamenti

1. I versamenti sulle azioni saranno effettuati nei tempi e nei modi fissati dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione. La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi nel pagamento delle quote.

Art. 10) Recesso

I soci hanno diritto al recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge e secondo le modalità dalla stessa previste.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e le relative competenze sono regolate, rispettivamente, dalle disposizioni degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile ove, in quanto derogabili, non siano derogate dal presente Statuto.

2. L'assemblea si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, in Italia oppure in uno dei paesi membri della Unione Europea.

3. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul Bilancio e sugli oggetti riservatigli dalla legge e dallo Statuto Sociale.

4. Le assemblee sono convocate a norma di legge con avviso comunicato agli azionisti presso la loro sede o residenza, almeno otto giorni prima di quello indicato per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'indicazione delle materie da trattare.

5. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

6. Tuttavia, l'assemblea si reputa legalmente costituita anche in mancanza di formale convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 12) La partecipazione all'Assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza dei soci in Assemblea sono regolate dalla legge.

Art. 13) La Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei soci presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche non tra i soci, con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente o l'assemblea a maggioranza o il Consiglio lo ritengano opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.
4. Per quanto riguarda la rappresentanza in assemblea e le altre formalità di svolgimento valgono le disposizioni di legge ove, in quanto derogabili, non siano derogate dal presente Statuto.

Art. 14) Costituzione, intervento e delibere dell'Assemblea.

1. Per quanto concerne la validità di costituzione delle assemblee sia ordinaria che straordinaria, il diritto di intervento e la rappresentanza, la validità delle deliberazioni, la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge..
2. Per l'adozione di modifiche statutarie derivanti da un obbligo di legge, la competenza è rimessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22) del presente Statuto.

Art. 15) I Verbali

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo. Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ha presieduto l'Assemblea, o dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16) L'Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci, composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea non inferiore a sette e non superiore a undici.
2. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per le deliberazioni sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Agli Amministratori si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dalle altre norme applicabili alla Società. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle normative applicabili.
4. Per la sostituzione degli Amministratori si provvederà ai sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario; tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perchè

provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 17) Il Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di elezione, nomina il Presidente del Consiglio ed uno o, al massimo, due Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Essi scadono dalle rispettive cariche alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore, salva diversa minore durata stabilita dall'Assemblea.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, con compiti di impulso e coordinamento e ne fissa l'Ordine del Giorno.

3. Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un Segretario determinando modalità, durata e compenso per l'incarico.

4. In caso di urgenza il Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, potrà assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, eccetto che sulle materie di competenza indelegabile del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Modalità di convocazione

1. Il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del successivo articolo 19 - convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in un luogo diverso dalla sede legale purchè nell'ambito dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente - o chi ne fa le veci ai sensi del comma 1 del successivo articolo 19 - lo ritenga necessario, ovvero gli sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza.

In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

Art. 19) Le riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione dell'esame delle situazioni trimestrali di bilancio. Le riunioni del Consiglio di

Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

2. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite agli aventi diritto.

3. Alle riunioni partecipa, il Direttore Generale della Società; il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca, l'assunzione e il licenziamento del Direttore Generale sono assunte a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 20) I Verbali delle riunioni

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 comma 1, o dal Segretario, fanno piena prova.

Art. 21) I poteri del Consiglio

1. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o utili per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto espressamente riservano all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e dei regolamenti applicabili, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e il budget annuale;
- b) la definizione delle politiche di gestione dei rischi della Società;
- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- d) l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale ed, eventualmente, del Vice Direttore Generale, l'attribuzione dei relativi poteri, del trattamento economico e di ogni altro provvedimento, anche di natura disciplinare nonché, se dovuta, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 33 e la determinazione dei suoi poteri;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero ai Consiglieri cui siano eventualmente attribuite deleghe;
- h) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
- i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- l) la nomina dei dirigenti ed i provvedimenti nei confronti degli stessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi circa la valutazione del

merito creditizio della clientela a banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione ed indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

Art. 22) Poteri specifici

Fermo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Statuto, sono affidate alla competenza del Consiglio di Amministrazione anche le decisioni riguardanti:

1. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
2. la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
3. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
4. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
5. le emissioni obbligazionarie nei termini consentiti dalla legge, ad esclusione delle emissioni di obbligazioni convertibili.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 c.c.

L'assemblea, in sede di delibera di aumento del capitale o emissione di obbligazioni convertibili, può delegarne le rispettive facoltà al Consiglio di Amministrazione con le modalità e nei limiti rispettivamente previsti dagli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile. Le competenze di cui sopra non sono delegabili dal Consiglio ad eventuali Comitati esecutivi né ad alcuno dei membri del Consiglio stesso.

Art. 23) La delegabilità di poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a suoi componenti deleghe speciali e conformi poteri per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge, di regolamento e di Statuto - può altresì delegare ad un Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni e, in particolare, poteri in materia di concessione di crediti. Può, altresì, delegare poteri ed attribuzioni al Direttore Generale, ed al Vice Direttore Generale, se nominato, nonché ad altri Dirigenti o a dipendenti della Società determinandone le modalità di esercizio. In tutti i casi predetti, può essere prevista la facoltà di eventuali subdeleghe.

3. Il Consiglio può nominare procuratori per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti anche nella persona di terzi.

4. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi ed ai soggetti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

5. Dell'esercizio dei poteri loro conferiti, i soggetti delegati sono tenuti a riferire al delegante secondo i termini e le modalità stabiliti dal Consiglio ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Essi sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge.

6. Gli organi delegati curano che, nell'ambito e per l'esercizio delle funzioni delegate, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 24) La Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, o

- all'Amministratore cui tali funzioni siano attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.
 3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 25) I compensi e rimborsi spese

1. Agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.
3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE, COMPETENZE

E FUNZIONAMENTO

Art. 26) Composizione

1. Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilendone il numero dei membri, i membri, la durata e le deleghe.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 5 componenti; ne fa parte di diritto il Presidente.
3. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 27) Modalità di funzionamento

1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse formalità di convocazione avanti previste per la convocazione del Consiglio. Esso si raduna quando il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo - ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri. Alle riunioni partecipano il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.
2. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
3. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 18, comma n. 5). I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la sostituzione è regolata da quanto previsto al precedente art. 19 per la Presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabile.
5. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

Art. 28) Le competenze

1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano

delegati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dallo Statuto e nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla legge e dall'articolo 2381 del Codice Civile in particolare.

2. Resta espressamente esclusa la possibilità di delega di poteri in ordine alla formazione del bilancio, alla convocazione dell'Assemblea e alla distribuzione di acconti sui dividendi.

3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario fanno piena prova.

TITOLO VII

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 29) Il Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

2. Il Direttore Generale partecipa con facoltà di proposta e, in ogni caso, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fermo il potere di proposta dei singoli consiglieri. Sovrintende alla gestione aziendale ed a quella degli affari correnti nonché del personale della Società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 30) L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Sindaci. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge.

2. I membri effettivi e quelli supplenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Art. 31) Le Funzioni

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5) del Codice Civile.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel

rispetto dei principi di cui all'art. 18.

Art. 32) Il Controllo Contabile

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'incarico alla Società di revisione viene conferito, sentito il parere del Collegio Sindacale, dall'assemblea che ne determina la durata ed il corrispettivo.

Art. 33) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ove la nomina sia dovuta in virtù di particolari norme di legge o regolamentari applicabili, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi. Con le stesse modalità il Consiglio provvede alla revoca.

Il Dirigente Preposto viene scelto tra i dirigenti della società; deve essere in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo di appartenenza o di altre società o enti compatibili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente Preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Il Consiglio in persona dei suoi legali rappresentanti (o l'Organo eventualmente delegato) e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

TITOLO IX

BILANCIO E UTILI

Art. 34) Gli Esercizi Sociali e la formazione del Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio e, se dovuto, del bilancio consolidato, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla Società.

Art. 35) L'Utile d'esercizio

1. L'assemblea dei soci delibera la destinazione dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione alla riserva legale di una quota almeno pari a quella stabilita dall'articolo 2430 del Codice Civile, stabilendo le modalità ed i termini per il pagamento dei dividendi.
2. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36) Lo Scioglimento e la Liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea, con le maggioranze statutarie previste per le modifiche del presente statuto, determinerà:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di più liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori;
- d) ogni altra modalità della liquidazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37) Rinvio alla Legge

Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge applicabili alla Società.